

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 167

(Acquisto di alloggi di edilizia convenzionata da parte delle ATER)(1)

1. I contributi di edilizia convenzionata concessi alle imprese ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia residenziale pubblica antecedenti l'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), per i quali non sia già stato emesso il bando per la scelta degli acquirenti o non siano ancora scaduti i termini per l'alienazione degli alloggi, possono essere trasferiti alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) che acquistano uno o più alloggi al fine della locazione dei medesimi, previo adeguamento della convenzione con identificazione degli alloggi interessati.

2. La scelta dei locatari degli alloggi acquistati dall'ATER avviene in conformità alle disposizioni della legge regionale 6/2003 mentre quella degli acquirenti degli alloggi residui avviene secondo la previgente normativa.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera g), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.

Art. 168

(Locazione di alloggi di edilizia convenzionata)(1)

1. I contributi di edilizia convenzionata concessi alle imprese ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia residenziale pubblica antecedenti l'entrata in vigore della legge regionale 6/2003 per i quali non sia già stato emesso il bando per la scelta degli acquirenti o non siano ancora scaduti i termini per l'alienazione degli alloggi finalizzati all'acquisto degli alloggi stessi, possono essere destinati alla

locazione anche parziale degli stessi, previo adeguamento della convenzione con identificazione degli alloggi interessati, con la possibilità per il locatario di successivo acquisto dell'alloggio a un prezzo ridotto dei canoni versati e subentro nel contributo residuo.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera g), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.

Art. 169

(Adeguamento del limite di reddito per l'accesso agli incentivi regionali in materia di edilizia convenzionata e agevolata antecedenti la legge regionale 6/2003)

1. Il limite di reddito previsto per l'accesso agli incentivi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata antecedenti la legge regionale 6/2003 è fissato in 53.400 euro con effetto per tutte le posizioni contributive per le quali non sia ancora stato effettuato l'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi.